



Regione Lombardia

DECRETO N. 1591

Del 11/02/2020

Identificativo Atto n. 678

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

ART. 28, C. 7, L.R. 26/93. INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER LA PROROGA DEI TERMINI DI ISCRIZIONE ANNUALE AD AMBITI TERRITORIALI E COMPENSORI ALPINI DI CACCIA .

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

II DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO-VENATORIE

VISTI:

- La l.r. 26/93 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e, in particolare, l’art. 28 “Gestione programmata della caccia” che, al comma 7, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di iscrizione dei cacciatori ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;
- l’art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 10 dicembre 2019, n.22 che ha modificato il comma 7 dell’art. 28 della l.r. 26/93 introducendo la previsione che il dirigente competente stabilisca con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui allo stesso comma 7 dell’art. 28 della l.r. 26/93 possano essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore;

PRESO ATTO che l’iscrizione ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia comporta il pagamento di una quota annuale di iscrizione e/o una richiesta di ammissione da presentare a mezzo posta cartacea o elettronica;

RITENUTO necessario, allo scopo di fornire indicazioni oggettivamente univoche all’applicazione dell’art. 28, comma 7, della l.r. 26/93 come da ultimo novellato, definire le cause che potrebbero determinare l’impossibilità del cacciatore ad adempiere, nei termini prescritti, alle suddette attività, necessarie ai fini dell’iscrizione annuale ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia e la relativa documentazione e modalità dimostrativa, così come riportate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. “Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico-venatorie” individuate dalla D.G.R. n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;



Regione Lombardia

per i motivi citati in premessa:

DECRETA

1. Di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento recante le "Cause di forza maggiore motivo di proroga dei termini per l'iscrizione annuale ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia – art. 28, c. 7, l.r. 26/93";
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
3. di pubblicare sul BURL il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

ROBERTO DAFFONCHIO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A

Cause di forza maggiore motivo di proroga dei termini per l'iscrizione annuale a ATC e CAC – art. 28, c. 7, l.r. 26/93.

I termini per l'iscrizione ad ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia previsti dal comma 7 dell'art. 28 della l.r. 26/93 possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà dei cacciatori, ovvero cause di forza maggiore che non possono essere previste da questi soggetti, pur con la dovuta diligenza, e che comportano legittimo impedimento a rispettare le scadenze per le iscrizioni di cui sopra.

Si riconosce come causa di forza maggiore l'impossibilità ad adempiere alle attività necessarie ai fini dell'iscrizione da parte del cacciatore, per un lungo periodo (es. per malattie, incidenti, ecc.).

La documentazione probante è rappresentata dalla denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lunga degenza e che le malattie invalidanti non consentono lo spostamento della persona.

In caso di richiesta di riconoscimento di cause di forza maggiore, il cacciatore è tenuto ad inviare a Regione la documentazione probante entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e la mancata proroga dei termini.